



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 196-1//2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di **ELMAS MARKET S.R.L.** (c.f. 03306060926), con sede legale in Elmas (CA) nella via Arma Azzurra n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Alberto Mulargia, nato a Cagliari il 27 aprile 1969, residente in Assemini (CA) nella via San Martino n. 6

proposta da

EFISIO MILIA, nato a Cagliari il 31 maggio 1970 (codice fiscale MLI FSE 70E31 B354Q), residente in Selargius (CA) nella via delle Azalee n. 65, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Tuveri ed Emanuele Tanas.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 17 settembre 2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, portato in un decreto ingiuntivo n. 116/2025 del 20 febbraio 2025, emesso dal Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro, per l'importo di € 31.039,31 lordi, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese.

Il decreto ingiuntivo, non opposto, è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. cron. 3049/2025 dell'8 aprile 2025.

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

2. La società convenuta non si è costituita in giudizio e non è comparsa alle udienze



del 16 dicembre 2025 e del 3 febbraio 2026.

Con ordinanza del 16 dicembre 2025, questo Tribunale ha disposto l'acquisizione del carico dei ruoli pendenti da Agenzia Entrate Riscossione relativi alla posizione della società ELMAS MARKET S.R.L.

Dalla documentazione acquisita risulta un carico tributario e contributivo di rilevante entità, con debiti iscritti a ruolo per complessivi € 385.913,97 (come da prospetto depositato in atti), nonché ulteriori debiti verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non rateizzati e non sospesi.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale a responsabilità limitata, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non costituendosi in giudizio non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali; in ogni caso il superamento degli stessi si evince dal bilancio relativo all'esercizio 2023, depositato in atti, nel quale risultano debiti per complessivi € 610.280,00.

L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione dell'esito negativo del pignoramento presso terzi intentato dalla ricorrente (cfr. docc. 16 e 17 di parte ricorrente), nonché della rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per un importo complessivo superiore ad € 385.000,00.

5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49 CCII, che condiziona la liquidazione



giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della ricorrente pari ad € 31.039,31, oltre accessori, e la pluralità di debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo risultanti dalla documentazione acquisita.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della **ELMAS MARKET S.R.L.**, con sede in Elmas (CA), via Arma Azzurra n. 32, p.i. 03306060926; nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Luca Tronci, con studio in Cagliari; autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce il giorno 22 settembre 2026 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;

assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello



stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;

segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale;

dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 15/04/2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti



Sent. n. 43/2026 pubbl. il 03/02/2026

Cron. n. : 1668/2026

Rep. n. 78/2026 del 20/04/2026

Sent. n. 43/2026 pubbl. il 20/04/2026

